

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1011 del 11 agosto 2023

**Riassunzione delle DGR n. 226 del 08/03/2022, DGR n. 1331 del 25/10/2022 e DGR n. 76 del 26/01/2023 in esecuzione della Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023.**

*[Caccia e pesca]*

Note per la trasparenza:

La riassunzione del Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027 avvenuta con Delibera del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2023 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, della L.R. n. 2/2022, consente la conseguente riassunzione delle DGR n. 226 del 08/03/2022, DGR n. 1331 del 25/10/2022 e DGR n. 76 del 26/01/2023.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 è stato approvato il Piano faunistico-venatorio regionale 2022- 2027 ai sensi della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

Con la DGR n. 226 del 08/03/2022, la Giunta regionale ha approvato i criteri, le modalità e la modulistica per la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria e ha approvato lo schema di Convenzione fra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) ai fini della raccolta dei dati e conservazione degli stessi tramite l'utilizzo di un apposito applicativo informatico.

Successivamente la Giunta regionale con DGR n. 76 del 26/01/2023 ha provveduto alla sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027, dando atto delle risultanze istruttorie approvate con Decreto n. 1197 del 23 dicembre 2022, relative alle istanze pervenute ai sensi della DGR n. 226/2022.

Con la DGR n. 1331 del 25/10/2022, la Giunta regionale ha provveduto all'inserimento della Foresta Demaniale dello Stato denominata "Monte Rotolon", sita nel Comune di Recoaro Terme (VI), tra gli Istituti a divieto di caccia definiti nell'ambito del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027, a cui si applica il vincolo del divieto di caccia di cui all'art. 21, comma 1, lettera c, della L. n. 157/1992.

Nel frattempo, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via incidentale, dell'art. 1 della L.R. n. 2/2022 che approva il Piano faunistico-venatorio regionale 2022- 2027, sia in ordine alla scelta della Regione del Veneto di approvare il piano faunistico venatorio con legge anziché con un atto amministrativo, sia, relativamente al contenuto del Piano, nella sola parte in cui applicando un criterio di natura altimetrica, ha disposto, come si desume dagli allegati al Piano riportanti rispettivamente le cartografie e la relazione al Piano, l'esclusione del territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla Zona Faunistica delle Alpi (ZFA), per violazione di una pluralità di parametri costituzionali e relative norme interposte.

Con sentenza n. 148 del 2023 la Corte Costituzionale ha ritenuto entrambe le questioni fondate, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, pronunciandosi nel senso che *"l'approvazione del piano con atto amministrativo, anziché con legge [omissis]... consente una tutela più efficace e adeguata alle peculiari esigenze dell'ambiente e della fauna, dal punto di vista sia della completezza dell'istruttoria, sia dell'effettività della tutela giurisdizionale, sia della maggiore flessibilità nell'adeguamento a eventuali mutamenti della situazione di fatto. Pertanto, è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 10 della legge n. 157 del 1992, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 2 del 2022, che ha approvato il piano faunistico-venatorio con legge, anziché con un atto amministrativo"*.

La Corte Costituzionale ha precisato altresì che *"ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge n. 157 del 1992, la ZFA è «individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina» e che "il legislatore statale, che ha dettato standard minimi e uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, non ha quindi fatto riferimento a dati puramente morfologici, né ha ritenuto il fattore altimetrico un criterio prioritario per individuare la ZFA" e quindi "la decisione della Regione Veneto di affidarsi unicamente al dato altimetrico per escludere il territorio di alcuni comuni dalla ZFA, senza*

*valutare l'effettiva presenza di flora e fauna alpina, comporta un abbassamento degli standard minimi di protezione, in contrasto con l'art. 11, comma 1, della legge n. 157 del 1992 e, per esso, con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione."*

In considerazione dell'obbligo giuridico in capo all'Amministrazione regionale di adeguarsi alla decisione di accoglimento della Corte Costituzionale, disposto dall'articolo 30 della Legge 11 marzo 1953, n. 87 che prevede che non possano trovare applicazione norme dichiarate incostituzionali, il Consiglio regionale, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 01 agosto 2023, al fine di assicurare la perdurante vigenza, senza soluzione di continuità, dello strumento di pianificazione faunistico-venatoria, ha riassunto il Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027.

Attesa l'avvenuta riassunzione del Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027 da parte del Consiglio regionale con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023, in esecuzione della Sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 18.07.2023, sulla scorta delle valutazioni istruttorie della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, si ritiene parimenti necessaria la riassunzione dei seguenti provvedimenti:

- DGR n. 226 del 08/03/2022 avente ad oggetto *"Approvazione di criteri, modalità e modulistica per la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria e approvazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA). Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e smi; Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50 e smi; Legge regionale n. 31/2001."*;
- DGR n. 1331 del 25/10/2022 avente ad oggetto *"Inserimento della Foresta Demaniale dello Stato denominata "Monte Rotolon", sita nel Comune di Recoaro Terme (VI), tra gli Istituti a divieto di caccia definiti nell'ambito del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027. Legge n. 157/1992, Legge regionale n. 50/1993, Legge regionale n. 2/2022, DGR / CR n. 98/2022."*;
- DGR n. 76 del 26/01/2023 avente ad oggetto *"Sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027. Legge n. 157/1992, Legge regionale n. 50/1993, Legge regionale n. 2/2022."*

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 *"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"*;

VISTA la Legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 *"Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", articolo 11;*

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 *"Nuove norme sulla programmazione"*, art. 14, comma 1;

VISTO lo Statuto della Regione approvato con Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;

VISTA la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 *«Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"», per la parte ancora vigente;*

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 *"Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"*;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2023 con cui si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della Legge della Regione del Veneto 28 gennaio 2022, n. 2;

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio Veneto n. 85/2023 che approva definitivamente il Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027;

delibera

1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 2023 con cui si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2;
3. di prendere atto della Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 01 agosto 2023 recante *"Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993". (Proposta di deliberazione amministrativa n. 66)."*;
4. di riassumere le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
  - DGR n. 226 del 08/03/2022 avente ad oggetto *"Approvazione di criteri, modalità e modulistica per la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria e approvazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA). Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e smi; Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50 e smi; Legge regionale n. 31/2001."*;
  - DGR n. 1331 del 25/10/2022 avente ad oggetto *"Inserimento della Foresta Demaniale dello Stato denominata "Monte Rotolon", sita nel Comune di Recoaro Terme (VI), tra gli Istituti a divieto di caccia definiti nell'ambito del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027. Legge n. 157/1992, Legge regionale n. 50/1993, Legge regionale n. 2/2022, DGR / CR n. 98/2022."*;
  - DGR n. 76 del 26/01/2023 avente ad oggetto *"Sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027. Legge n. 157/1992, Legge regionale n. 50/1993, Legge regionale n. 2/2022."*;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.